



N. 11 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

**Modifica all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, in materia di Riserva
Fondo Lire U.N.R.R.A.**

Approvato dall'Assemblea del 22 aprile 2026

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

dell'organizzazione e delle procedure del
CNEL;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Programma di Attività della XI
Consiliatura approvato con voto unanime
dell'Assemblea nella seduta del 22

VISTO il regolamento degli organi,

novembre 2023;

TENUTO CONTO dell'attività istruttoria svolta nell'ambito della II Commissione "Politiche sociali, sviluppo sostenibile, terzo settore", con particolare riferimento all'informativa resa sul disegno di legge in materia di utilizzo delle riserve del Fondo Lire U.N.R.R.A.;

CONSIDERATO che, anche alla luce delle esigenze emerse nel corso dell'istruttoria, è stata rappresentata l'opportunità di ricondurre le risorse della Riserva nell'ambito della programmazione dei fondi destinati alle politiche sociali;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza dell'8 aprile 2026;

TENUTO CONTO che, al fine di pervenire alla definizione di un testo da sottoporre all'Assemblea, è stato costituito un Comitato ristretto riunitosi in data 17 aprile 2026;

UDITA la relazione svolta dal Cons. Geria;

PRESO ATTO che l'Assemblea, nella seduta del 22 aprile 2026, ha approvato il testo del disegno di legge;

SENTITO il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera *i*) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione

dell'unito schema di disegno di legge recante "Modifica all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, in materia di Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A."

Relazione

Il presente disegno di legge interviene sulla disciplina della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. (*United Nations Relief and Rehabilitation Administration* - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione), istituita in attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite del 12 novembre 1947, recepito con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e destinata al finanziamento di interventi di assistenza e riabilitazione socio-economica connesse alle conseguenze del conflitto bellico.

Nel corso del tempo, la gestione della Riserva è stata oggetto di un progressivo processo di riordino normativo e amministrativo, che ha condotto all'attuale assetto, in cui le relative competenze risultano incardinate presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Il patrimonio della Riserva, costituito in larga parte da beni immobili, è finalizzato alla produzione di rendite destinate al finanziamento di programmi socioassistenziali e di riabilitazione, a sperimentazioni di attività a carattere innovativo, nonché ad attività di studio, ricerca e formazione, in coerenza con il vincolo di destinazione derivante dagli

impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.

L'attuale disciplina contabile è dettata dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che prevede l'afflusso dei proventi all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione, entro limiti prefissati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno per il perseguimento delle finalità istituzionali della Riserva. In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 1994, n. 755, che disciplina le modalità di gestione del patrimonio e i criteri per l'erogazione dei contributi.

L'esperienza applicativa maturata negli anni evidenzia, tuttavia, alcune criticità connesse all'attuale modello gestionale, caratterizzato da procedure complesse e frammentate, nonché da una progressiva riduzione dell'efficacia degli interventi finanziati, anche in ragione della contrazione delle risorse disponibili e della limitata dimensione dei progetti finanziabili. A ciò si aggiunge l'esigenza di assicurare una maggiore integrazione delle risorse della Riserva con il sistema nazionale delle politiche sociali, al fine di garantire un utilizzo più efficiente e coerente con i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

In tale contesto, il disegno di legge è volto a razionalizzare il meccanismo di destinazione delle risorse, prevedendo la confluenza dei proventi derivanti dalla

gestione del patrimonio della Riserva nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tale soluzione consente di inserire le risorse in un quadro programmatico unitario e strutturato, favorendo una più efficace allocazione degli interventi in favore dei soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale, nel rispetto delle finalità originarie della Riserva.

L'intervento normativo non altera il vincolo di destinazione delle risorse, assicurando la continuità delle finalità assistenziali previste dagli accordi internazionali. Al contempo, esso consente di semplificare il quadro procedurale, superando l'attuale sistema basato su avvisi pubblici e istruttorie decentrate, e di rafforzare i processi di programmazione condivisa tra amministrazioni pubbliche, parti sociali e organismi del terzo settore.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, che reca la sostituzione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559. In particolare, la nuova formulazione prevede che i proventi della Riserva affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo nazionale per le politiche sociali, destinandoli al finanziamento di interventi in favore di soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale. Sono altresì disciplinate, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le modalità di perseguimento delle finalità della Riserva e i criteri di gestione del

patrimonio, al fine di garantirne la coerenza con gli obiettivi istituzionali e un adeguato livello di redditività.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né minori entrate, trattandosi di una diversa allocazione di risorse già acquisite al bilancio dello Stato nell'ambito della medesima finalità socioassistenziale.

Disegno di legge

Art. 1.

(Modifica alla legge 23 dicembre 1993, n. 599)

1. Alla legge 23 dicembre 1993, n. 599, è apportata la seguente modificazione:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (Riserva Fondo Lire UNRRA) – 1.
I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui all'accordo approvato con [decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019](#), ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il finanziamento di interventi in favore di soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale nel rispetto delle finalità della Riserva medesima, anche al fine di innovare e rafforzare i processi di partecipazione e condivisione della programmazione tra Amministrazioni pubbliche, parti sociali e organismi rappresentativi del terzo settore.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali e gli organismi rappresentativi del terzo settore, sono stabilite le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonché i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti ed assicurarne la redditività in misura comunque non inferiore ai dati rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle entrate».



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it

segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it